Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 28 ottobre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 27 luglio 1972 registrato alla Corte dei conti addì 21 settembre 1972 registro n. 29 Difesa, foglio n. 348

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CASTIGLIONE Vito, nato il 13 giugno 1923 a Regalbuto (Enna). — Valoroso caposquadra partigiano, si batteva strenuamente per difendere una importante quota la cui perdita avrebbe potuto causare l'accerchiamento della sua formazione. Nel duro scontro finale, alla testa dei suoi gregari, riusciva a mettere in fuga il nemico, assicurando così il possesso definitivo della quota. Colpito al petto da una raffica nemica, decedeva successivamente per la causa della libertà. — Pannesi di Lumarzo, 1° luglio 1944-Rocce di Pertuso, 25 agosto 1944.

(11561)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972.

Nomina del presidente del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 263, che ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1968, concernente la nomina del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, e successive modificazioni;

Considerato che il generale di corpo d'armata nella riserva (ora in congedo assoluto) Giorgio Liuzzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del consiglio dell'ordine predetto e che pertanto occorre far luogo alla sua sostituzione in tale carica;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1972, l'ammiraglio di squadra in servizio permanente effettivo Luigi Tomasuolo è nominato presidente del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, in sostituzione del generale di corpo d'armata nella riserva (ora in congedo assoluto) Giorgio Liuzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

TANASSI

(11746)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1972.

Rinnovo dei certificati speciali di credito rilasciati alla Banca d'Italia ai sensi della legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria) e successive modificazioni ed integrazioni, contenenti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., ed, in particolare, l'art. 8 della legge medesima, il quale dispone che: *a*) per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'A.I.M.A., il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti; *b*) in relazione a tali anticipazioni, il Ministro per il tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito di cui determinerà il tasso d'interesse nonchè la durata massima ed i termini di rimborso;

Visti i propri decreti n. 136128/66-I del 29 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1971, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 22, n. 139617/66-I del 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1971, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 128 e n. 145195/66-I del 14 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1971, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 98 con i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della citata legge n. 144, è stato disposto il rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di credito per gli importi nominali, rispettivamente, di L. 100.000.000.000, di L. 121.490.000.000 e di L. 102.925.000.000, con scadenza 1° aprile 1972, e complessivamente, quindi, L. 324.415.000.000, in corrispondenza di anticipazioni per pari ammontare ottenute dalla Banca d'Italia medesima;

Visti, in particolare, gli articoli 2 dei ricordati decreti ministeriali, i quali dispongono che alla scadenza del 1° aprile 1972, qualora i certificati speciali di credito non siano stati rimborsati per effetto dei versamenti di cui agli articoli stessi, saranno rinnovati mediante rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati di credito, al tasso di interesse, per la durata e con termini di rimborso da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro,

Ritenuta l'opportunità, attesa l'attuale situazione, di avvalersi della predetta facoltà e quindi di procedere al rinnovo dei cennati certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia e previo accordo con questa;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria e con impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 31 marzo 1971 n. 144 e degli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 136128/66-I del 29 aprile 1971, n. 139617/66-I del 18 giugno 1971 e n. 145195/66-I del 14 settembre 1971 indicati in premessa, il rinnovo dei certificati speciali di credito ivi previsti mediante il rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati per un importo, in valore nominale, di L. 346.504.674.932 (trecentoquarantaseimiliardi cinquecentoquattromilioni seicentosettantaquattromila novecentotrentadue) alle seguenti condizioni:

prezzo di collocamento: lire 95 per ogni cento lire di capitale nominale — al netto della provvigione dell'1,50 % — meno i dietimi di interessi, da detrarre dal netto ricavo per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1972;

tasso d'interesse annuo: 5,50 % pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio, con decorrenza dal 1° luglio 1972;

durata: dal 1° aprile 1972 al 1° luglio 1982;

rimborso: in dieci quote annuali a partire dal 1° luglio 1973.

Art. 2.

I certificati di credito, del taglio unitario di lire 1 milione, sono raggruppati in 347 serie contrassegnate da numerazione progressiva, di cui 346 da lire 1 miliardo ciascuna ed una da L. 504.674.932 e sono riuniti in 10 titoli di cui 9 da L. 34 miliardi cadauno e uno da L. 40.504.674.932.

A richiesta, i titoli suddetti potranno successivamente essere frazionati in tagli di importo minore e comunque non inferiori ad un milione nonchè riuniti fino ad un importo massimo di L. 34 miliardi.

Art. 3.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio recante le caselle per le annotazioni dell'avvenuto pagamento degli interessi.

Sul corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in calcografia un disegno rappresentante un campo al momento della raccolta delle messi e dei frutti, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, dall'alto verso il basso, dalle seguenti leggende: « Repubblica italiana » Ministero del Tesoro Direzione Generale del Tesoro « Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. » « Legge 31 marzo 1971, numero 144 » «-Certificati di credito 5,50 % 1972-1982 » « I Emissione ».

Seguono, poi, le diciture per l'indicazione del numero del certificato del valore nominale del titolo e del tasso di interesse e per l'intestazione del certificato alla Banca d'Italia.

Il corpo del titolo chiude con la citazione degli estremi del decreto ministeriale recante il rilascio dei certificati e, in fondo, con l'indicazione della data e con la dicitura « Il Ministro ».

Il rovescio del corpo del certificato reca stampati, in alto gli artt. 4, 5 e 6, del presente decreto e, in basso, il piano di ammortamento.

Il foglio recante le caselle, stampate a destra del corpo del titolo, è composto di n. 20 caselle disposte su quattro colonne di n. 5 caselle ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno. Sul rovescio di tale foglio è posta in alto, la dicitura « Annotazioni di vincolo di tramutamento o di trasferimento ».

Su ciascuna casella sono riportati gli estremi della legge che ha autorizzato il rilascio dei certificati, il va-

lore nominale del titolo, il tasso d'interesse, la durata dei certificati e la data di pagamento della rata semestrale d'interesse e dell'importo relativo.

La carta a fondo filigranato è colorata litograficamente in giallo avorio, le leggende del corpo del titolo e delle caselle nonchè quelle contenute nel rovescio del corpo stesso sono impresse tipograficamente.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito saranno corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima rata sarà pagata il 1° gennaio 1973 e l'ultima il 1° luglio 1982.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari in 10 annualità da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, secondo l'unito piano di ammortamento.

La prima annualità sarà pagata il 1° luglio 1973 e l'ultima il 1° luglio 1982.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, totale o parziale, dei certificati di credito, in relazione ai versamenti che affluiranno al Bilancio dello Stato, ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'A.I.M.A. a carico della gestione finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144.

I rimborsi anticipati parziali, qualora venissero effettuati prima delle scadenze previste dal piano di ammortamento, comporteranno a carico del possessore dei certificati di credito un interesse pari a quello portato dai certificati medesimi, da calcolarsi dal giorno successivo a quello dell'incasso della somma rimborsata anticipatamente fino a quello di scadenza della rata semestrale d'interesse. L'importo relativo verrà detratto dalla semestralità o dalle semestralità d'interessi indicate nel piano di ammortamento dei certificati di credito con scadenza successiva alla data del rimborso anticipato.

In relazione ai rimborsi parziali anticipati effettuati, verrà di conseguenza automaticamente variato l'allegato piano di ammortamento dei certificati di credito.

Le occorrenti variazioni saranno altresì indicate sui titoli in parola mediante stampigliatura o apposito affogliamento.

Art. 7.

Gli oneri per interessi e quelli per rimborso del capitale faranno carico agli appositi capitoli che saranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1972
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 309

Piano di rimborso dei certificati speciali di crediti per l'importo in valore nominale di L. 346.504.674.932, al tasso di interesse annuo del 5,50 % emessi a termine dell'art. 2, comma secondo, dei decreti ministeriali numeri 136128/66-I; 139617/66-I; 145195/66-I, in applicazione dell'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144, recante finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

Tale piano potrà variare in relazione a quanto disposto dall'art. 6 del decreto di autorizzazione n. 249114 del 14 luglio 1972.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1- 1-1973	9.528.878.560	—	346.504.674.932
1- 7-1973	9.528.878.560	40.504.674.932	306.000.000.000
1- 1-1974	8.415.000.000	—	306.000.000.000
1- 7-1974	8.415.000.000	34.000.000.000	272.000.000.000
1- 1-1975	7.480.000.000	—	272.000.000.000
1- 7-1975	7.480.000.000	34.000.000.000	238.000.000.000
1- 1-1976	6.545.000.000	—	238.000.000.000
1- 7-1976	6.545.000.000	34.000.000.000	204.000.000.000
1- 1-1977	5.610.000.000	—	204.000.000.000
1- 7-1977	5.610.000.000	34.000.000.000	170.000.000.000
1- 1-1978	4.675.000.000	—	170.000.000.000
1- 7-1978	4.675.000.000	34.000.000.000	136.000.000.000
1- 1-1979	3.740.000.000	—	136.000.000.000
1- 7-1979	3.740.000.000	34.000.000.000	102.000.000.000
1- 1-1980	2.805.000.000	—	102.000.000.000
1- 7-1980	2.805.000.000	34.000.000.000	68.000.000.000
1- 1-1981	1.870.000.000	—	68.000.000.000
1- 7-1981	1.870.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000
1- 1-1982	935.000.000	—	34.000.000.000
1- 7-1982	935.000.000	34.000.000.000	
	103.207.757.120	346.504.674.932	

(11562)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Emissione di speciali « certificati di credito 5,50 % 1972/1983 » per lire 178.442 milioni, ai sensi del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e della legge 4 agosto 1971, n. 589.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, con cui, per la copertura della spesa derivante dall'art. 19 del medesimo decreto-legge, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 27.600 milioni per l'anno finanziario

1968, lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969, lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970, lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971 e lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, numero 589, recante proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno, con cui l'importo dei certificati speciali di credito da emettersi, ai sensi del succitato decreto-legge n. 918, negli anni 1971 e 1972 è elevato, rispettivamente, di lire 18.000 milioni e di lire 36.000 milioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, a norma del quale: 1) i certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; 2) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visti i propri decreti n. 425779/66-F, in data 29 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1970, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 213, n. 72395/66-F, in data 15 dicembre 1970, debitamente registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1970, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 337 e n. 151295/66-F, in data 30 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 94; con i quali, in esecuzione dell'art. 20 del ripetuto decreto-legge n. 918, è stata disposta l'emissione di una prima, di una seconda e di una terza quota di certificati speciali di credito per un importo complessivo nominale di lire 372 miliardi, riferita al fabbisogno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971;

Visti i propri decreti n. 55551/66-F, in data 12 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1970, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 20, n. 132629/66-F in data 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1971, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 358 e numero 240421/66-F in data 11 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1972, registro n. 73 Tesoro, foglio n. 297 con i quali il netto ricavo conseguito dalle sopraindicate emissioni di certificati di credito è stato accertato complessivamente in lire 349.716.222.223 (27.524.625.000 + 187.029.597.223 + 135.162.000.000) destinate quanto a lire 349.691.597.223 alle finalità previste dall'art 18 del citato decreto-legge n. 918 e dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429 suddetto e quanto a lire 24.625.000 alla copertura della spesa per l'emissione dei certificati stessi, a norma del quarto comma del ripetuto art. 20 del decreto-legge n. 918;

Ritenuto che, a valere sull'autorizzazione legislativa, di cui ai succennati decreti-legge n. 918 e n. 429, si debba procedere, ora, all'emissione dell'ultima quota dei predetti certificati di credito per un importo in valore nominale che consenta di conseguire, all'incirca, il ricavo netto complessivo di lire 170.808.402.777, occorrente per l'anno 1972, di cui lire 134.800 milioni e lire 36.000 milioni ai sensi, rispettivamente, dei succitati decreti legge n. 918 e n. 429 e lire 8.402.777 realizzate in meno con le precedenti emissioni;

Vista la delibera con cui il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 7 settembre 1972, si è espresso favorevolmente in ordine all'emissione dell'ultima quota dei certificati speciali di credito a termine delle leggi sopra richiamate, per un importo complessivo, in netto ricavo, intorno a lire 170.800 milioni, oltre la somma di lire 8.402.777 realizzata in meno in occasione delle precedenti emissioni, come innanzi specificato;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, come risulta integrato dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589, l'emissione dell'ultima quota di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1983 per un importo in valore nominale di lire 178.442.000.000 (centosettantottomiliardi quattrocentoquarantaduemilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 96 per ogni cento lire di capitale nominale, più i dietimi di interesse da aggiungere al netto ricavo dei certificati;

tasso di interesse annuo: 5,50 % pagabile in due rate semestrali posticipate;

commissione di collocamento: 1 %;

commissione di garanzia: 0,50 %.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari, fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 177 serie da lire 1 miliardo ciascuno e da una serie da lire 1.442 milioni. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva; alla serie da 1.442 milioni è assegnato il numero 1.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa, nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del menzionato decreto-legge numero 918, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli

del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi, benefici, esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356, ed in conseguenza i certificati medesimi sono, in particolare, esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i certificati suddetti sono esenti dall'obbligo di denunzia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1973 e l'ultima il 1° luglio 1983.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interessi dei certificati di credito, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del ripetuto decreto-legge n. 918, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in 10 annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1974 e l'ultima il 1° luglio 1983, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 10 maggio di ogni anno o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1974 presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili.

Nella prima estrazione si considera come estratta la serie numero 1 da lire 1.442 milioni.

All'estrazione a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi. Il primo rimborso avverrà il 1° luglio 1974 e l'ultimo il 1° luglio 1983.

Le somme relative ai certificati di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio di 22 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in calcografia una vignetta rappresentante dei lavoratori intenti alla manovra di un gruppo di macchine, mentre in alto è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende « Repubblica Italiana » « Ministero del Tesoro Direzione generale del Tesoro » « Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno » « D. L. 30.8.1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25.10.1968, n. 1089 e D. L. 5.7.1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4.8.1971, n. 589 » « Certificati di credito 5,50 % 1972-1983 » « Quarta emissione ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e la dicitura « Il Ministro ».

Il rovescio del corpo del titolo reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 22 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino gli estremi dei provvedimenti legislativi che autorizzano l'emissione dei certificati e del presente decreto ministeriale, nonchè il valore nominale del titolo, la durata del certificato, il tasso d'interesse, l'importo della cedola con la rispettiva data di pagamento, il numero di serie e il numero d'ordine del certificato e la leggenda « Quarta emissione »; negli angoli a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende « D. L. 30.8.1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25.10.1968, n. 1089 » e « D. L. 5.7.1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4.8.1971, n. 589 » « Certificati di credito 5,50 % 1972-1983 » « Quarta emissione », l'importo ed il numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo sono collocati 22 compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « Annotazioni di vincolo o di tramutamento ».

La carta filigranata è colorata in blu per i tagli da 1 milione, in arancione per i tagli da 5 milioni, in verde per i tagli da 10 milioni e in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in litografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole, nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia stessa le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967 n. 80, richiamato dall'art. 20 del ripetuto decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli Istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario ed agli Enti locali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico agli appositi capitoli che saranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro: a partire dall'anno finanziario 1973 per il pagamento degli interessi, e dall'anno finanziario 1974 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1972
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 85

Piano di ammortamento dei certificati speciali di credito per l'importo in valore nominale, di lire 178.442.000.000, al tasso d'interesse annuo del 5,50 %, emessi a termine dell'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1- 1-1973	4.907.155.000	—	178.442.000.000
1- 7-1973	4.907.155.000	—	178.442.000.000
1- 1-1974	4.907.155.000	—	178.442.000.000
1- 7-1974	4.907.155.000	18.442.000.000	160.000.000.000
1- 1-1975	4.400.000.000	—	160.000.000.000
1- 7-1975	4.400.000.000	18.000.000.000	142.000.000.000
1- 1-1976	3.905.000.000	—	142.000.000.000
1- 7-1976	3.905.000.000	18.000.000.000	124.000.000.000
1- 1-1977	3.410.000.000	—	124.000.000.000
1- 7-1977	3.410.000.000	18.000.000.000	106.000.000.000
1- 1-1978	2.915.000.000	—	106.000.000.000
1- 7-1978	2.915.000.000	18.000.000.000	88.000.000.000
1- 1-1979	2.420.000.000	—	88.000.000.000
1- 7-1979	2.420.000.000	18.000.000.000	70.000.000.000
1- 1-1980	1.925.000.000	—	70.000.000.000
1- 7-1980	1.925.000.000	18.000.000.000	52.000.000.000
1- 1-1981	1.430.000.000	—	52.000.000.000
1- 7-1981	1.430.000.000	18.000.000.000	34.000.000.000
1- 1-1982	935.000.000	—	34.000.000.000
1- 7-1982	935.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000
1- 1-1983	467.500.000	—	17.000.000.000
1- 7-1983	467.500.000	17.000.000.000	
	63.243.620.000	178.442.000.000	

(11679)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1972.

Valori medi di impiego di manodopera occorrenti per le galline ovaiole, polli e allevamenti di bassa corte della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione in data 16 febbraio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Cuneo che ha stabilito i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per i comuni della provincia stessa;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1972 con il quale sono stati rettificati gli elenchi dei comuni compresi nelle varie zone agrarie;

Visto il verbale del 20 maggio 1972 con il quale la commissione provinciale per il collocamento della manodopera agricola ha stabilito i valori medi di impiego

di manodopera occorrenti per le galline ovaiole, polli e allevamenti di bassa corte, da applicare in tutti i comuni della provincia di Cuneo, senza alcuna differenziazione circa la loro appartenenza alle zone agrologiche;

Visto il parere espresso in data 24 luglio 1972 dalla commissione centrale che ha approvato la deliberazione adottata il 20 maggio 1972 dalla commissione provinciale;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 20 maggio 1972 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Cuneo, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera occorrenti per le galline ovaiole, polli e allevamenti di bassa corte, riportati nella allegata tabella, da applicare in tutti i comuni della provincia di Cuneo, senza alcuna differenziazione circa la loro appartenenza alle zone agrologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Integrazione tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Cuneo.

	Giornate ogni 100 capi
1) galline ovaiole a terra, senza automatismi e di potenzialità ridotta:	—
allevamenti fino a 500 unità	35
allevamenti oltre 500 unità	30
2) galline ovaiole in capannoni con attrezzatura semiautomatica (distribuzione mangime ed abbeveraggio):	
allevamenti fino a 1000 unità	20
allevamenti oltre 1000 unità	15
3) galline ovaiole a terra con attrezzatura completamente automatizzata:	
allevamenti fino a 1000 unità	15
allevamenti oltre 1000 unità	10
4) polli da carne di tipo aziendale in ricoveri adattati, senza automatismi e di potenzialità ridotta:	
allevamenti fino a 500 unità	25
allevamenti oltre 500 unità	20
5) polli da carne in batteria con abbeveratoi automatici a nastri trasportatori della pollina:	
allevamenti fino a 1000 unità	15
allevamenti oltre 1000 unità	10
6) polli da carne a terra con attrezzatura completamente automatizzata:	
allevamenti fino a 1000 unità	10
allevamenti oltre 1000 unità	6

I dati relativi alle galline ovaiole e polli da carne valgono, per ogni 100 capi, anche per gli allevamenti di bassa corte in genere (tacchini, oche, anatre, faraone).

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

(11667)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da ristoranti, trattorie, caffè e bars di Napoli e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1949, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-*sub* 6, ultimo comma e 17 primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibiltà di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle o retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947 n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1 secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernenti la determinazione del contributo dovuto dalla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie e caffè-bars di Napoli e provincia sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal 1° novembre 1971.

Roma, addì 2 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale tavoleggiante retributivo a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie, caffè e bars di Napoli e provincia.

a) settore ristoranti, trattorie ed esercizi similari.

Categorie di lavoratori	Salario convenzionale mensile
1ª categoria: (capo serv.)	76.300
2ª categoria (cameriere)	65.500
3ª categoria (comis)	65.500

Le retribuzioni di cui alla precedente tabella sono comprensive del rateo di gratifica natalizia, nonchè del vigente valore convenzionale del vitto.

b) settore caffè, bars ed esercizi similari.

Categorie di lavoratori	Salario convenzionale mensile
1ª categoria: (cameriere capo)	70.000
2ª categoria: (cameriere)	60.000
3ª categoria: (secondo cameriere o comis)	60.000

Le retribuzioni di cui alla presente tabella si intendono comprensive del rateo di gratifica natalizia.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

(11668)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da bars, caffè e ristoranti della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-*sub* 6, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1971;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente da bars, caffè e ristoranti della provincia di Modena sono determinate nelle misure stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

TABELLA *A*

Settore bar e caffè

Categoria del personale	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Esercizi di 3ª e 4ª categoria
Uomini e donne superiori ad anni 20	88.500	87.400
Uomini e donne anni 18-20	87.400	86.250
Uomini e donne anni 16-18	79.250	78.200
	senza vitto e alloggio	

TABELLA *B*

Settori ristoranti

Categoria del personale	1ª categoria	2ª categoria	3ª - 4ª categoria
Uomini e donne superiori anni 20	102.350	101.200	98.900
Uomini e donne anni 18-20	90.850	90.850	86.250

I valori sono comprensivi della valutazione del vitto nella misura di L. 14.040 mensili e dell'alloggio nella misura di L. 3.000.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono comprensive della 14ª mensilità, commisurata al 100% dell'ammontare di una mensilità.

Per quanto riguarda l'INAIL, in esecuzione degli articoli 116 e 117 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ad 1/25 della retribuzione convenzionale mensile; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è uguale a 12 volte la retribuzione convenzionale mensile; ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 citato.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

(11669)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1972.

Divieto d'impiego, quali antiparassitari agricoli, di tutti i composti organici del mercurio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visti i propri decreti in data 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 con i quali è stato approvato l'elenco dei prodotti antiparassitari già in commercio, come presidi medico-chirurgici o come formulati prima non soggetti a registrazione, per i quali è consentita la continuazione dell'uso in attesa della definitiva revisione;

Sentita la commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Rilevata la pericolosità dei composti organici del mercurio per il possibile inquinamento delle falde freatiche e, di conseguenza, delle acque marine;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato l'impiego agricolo di tutti i composti organici del mercurio.

Art. 2.

Sono revocate le autorizzazioni dei formulati contenenti i composti di cui all'art. 1, autorizzazione concessa con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

Art. 3.

E' concesso un termine di mesi sei, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale, per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui ai precedenti articoli a livello di produzione e distribuzione.

Roma, addì 9 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11605)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1972.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, ha chiesto di essere autorizzato ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, è autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11810)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione provvisoria all'officina di Pero della S.I.P.C.A.M., S.p.a.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e in particolare visti gli articoli 8, 38 e 39;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1970 e suo aggiornamento emanato con decreto ministeriale 28 dicembre 1970;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata, ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, il giorno 1° aprile 1970, ispezione con la quale è stata accertata l'inidoneità alla produzione di presidi sanitari dell'officina della S.I.P.C.A.M. S.p.a., sita in Pero (Milano);

Decreta:

Articolo unico

E' revocata, ad ogni effetto di legge, l'autorizzazione provvisoria alla produzione relativa all'officina della S.I.P.C.A.M. S.p.a., sita in Pero (Milano), autorizzazione concessa con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11765)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pistoia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2177, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pistoia.

(11707)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2182, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 16 e 22 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia.

(11708)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 350 del 7 luglio 1972 l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 6.438.725 per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome di Luciano Rondelli da conferire ogni due anni ad un laureato in medicina e chirurgia.

(11616)

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Torino n. 268/2 del 1° settembre 1972 l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare un legato di L. 4.000.000 disposto dalla sig.ra Maria Luisa Lago ved. Giolitti, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Giovannello Giolitti ».

(11617)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 26 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,74	584,74	584,80	584,74	584,60	584,70	584,75	584,74	584,74	587,70
Dollaro canadese	595,30	595,30	595,15	595,30	594,60	595,30	595,45	595,30	595,30	595,20
Franco svizzero	153,96	153,96	154,10	153,96	154,10	153,95	153,995	153,96	153,96	153,95
Corona danese	84,64	84,64	84,57	84,64	84,40	84,62	84,64	84,64	84,64	84,64
Corona norvegese	87,95	87,95	88 —	87,95	88,20	87,95	87,97	87,95	87,95	87,95
Corona svedese	123,145	123,145	123,15	123,145	122,80	123,14	123,15	123,145	123,14	123,14
Fiorino olandese	180,84	180,84	180,95	180,84	180,90	180,84	180,85	180,84	180,84	180,85
Franco belga	13,25	13,25	13,26	13,25	13,25	13,25	13,254	13,25	13,25	13,25
Franco francese	116,125	116,125	116,18	116,125	116,05	116,12	116,14	116,125	116,12	116,12
Lira sterlina	1372,75	1372,75	1373,50	1372,75	1374,50	1372,75	1372,05	1372,75	1372,75	1372,75
Marco germanico	182,365	182,365	182,45	182,365	182,30	182,35	182,38	182,365	182,36	182,35
Scellino austriaco	25,2040	25,204	25,20	25,2040	25,12	25,20	25,205	25,2040	25,20	25,20
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,68	21,70	21,69	21,70	21,70	21,70	21,70	21,65
Peseta spagnola	9,2145	9,2145	9,2150	9,2145	9,16	9,21	9,216	9,2145	9,21	9,20
Yen giapponese	1,9455	1,9455	1,9475	1,9455	1,93	1,94	1,947	1,9455	1,94	1,94

Media dei titoli del 26 ottobre 1972

Rendita 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,65
» 5 % (Ricostruzione)	94,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,625
» 5 % (Città di Trieste)	94,475
» 5 % (Beni esteri)	93,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,625
» 5,50 % » » 1968-83	95,80
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1972

Dollaro USA	584,745
Dollaro canadese	595,375
Franco svizzero	153,977
Corona danese	84,64
Corona norvegese	87,96
Corona svedese	123,147
Fiorino olandese	180,845
Franco belga	13,252
Franco francese	116,132
Lira sterlina	1372,40
Marco germanico	182,372
Scellino austriaco	25,204
Escudo portoghese	21,70
Peseta spagnola	9,215
Yen giapponese	1,946

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 4 agosto 1972 al 14 settembre 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1682/72, n. 1743/72, n. 1785/72, n. 1832/72, n. 1874/72 e n. 1929/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)	
		dal 4-8-1972 al 24-8-1972	dal 25-8-1972 al 14-9-1972
10.06	Riso:		
	A. Risone o riso semigreggio:		
	II riso semigreggio:		
	a) a grani tondi:		
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,000	7,000
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,150	7,150
	b) a grani lunghi:		
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,500	6,000
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi .	7,520	6,020
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:		
	I. riso semilavorato:		
	a) a grani tondi:		
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,399 (b)	7,399 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	8,826 (b)	8,826 (b)
	b) a grani lunghi:		
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,650 (b)	7,620 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	10,640 (b)	8,610 (b)
	II. riso lavorato:		
	a) a grani tondi:		
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,880 (b)	7,880 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	9,400 (b)	9,400 (b)
	b) a grani lunghi:		
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	10,350 (b)	8,175 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	11,400 (b)	9,225 (b)
	C. spezzato . . .	3,000	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(11584)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni appplicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1883/72, alla esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0500
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . . .	0,0500
	ex F. zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati .	0,0500
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0500
		Importo della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(11585)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Sanfaustino »

Con decreto n. 1322 del 14 ottobre 1972 la Società idrologica Umbra, con sede in Massa Martana, provincia di Perugia, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette autorizzate con il decreto del Ministro per l'interno n. 25 del 1° febbraio 1924, relativo alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sanfaustino ».

Le nuove etichette, stampate su carta bianca, saranno uguali per formato dimensioni e disegni a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale, avranno i caratteri in colore nero e saranno suddivise in tre riquadri delimitati da una doppia riga nera.

Nel riquadro sinistro saranno riportate le stesse diciture, in lingua italiana e francese, sulle caratteristiche e sulle proprietà terapeutiche dell'acqua che figurano nel medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il suddetto decreto ministeriale n. 25 del 1° febbraio 1924.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acqua minerale » « naturalmente effervescente » « alcalina antiurica » « Sanfaustino » « di Villa Sanfaustino ». Di seguito figureranno gli estremi delle autorizzazioni, l'indicazione della ragione sociale « Società idrologica Umbra di Villa Sanfaustino » e « Massa Martana (Umbria) Italia ».

Nel riquadro destro, saranno riportati i dati relativi alle analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 16 aprile 1970 dal prof. Mario Talenti nell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 16 aprile 1972 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dello stesso istituto d'igiene dell'Università di Roma e verranno sinteticamente indicati gli altri analisti che hanno precedentemente esaminato l'acqua dal punto di vista batteriologico.

Sul lato superiore dell'etichetta figurerà la dicitura « imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

I recipienti saranno contrassegnati, inoltre, dallo stampato accessorio in carta bianca, recante al centro uno stemma ed ai lati la dicitura: « L'acqua Sanfaustino è utile per stomaco, fegato e intestino: è pure indicata per le calcolosi renali ed epatiche ». Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(11632)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 23 settembre 1972 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 13 maggio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 4 giugno 1971).

(11777)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Campobasso

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Campobasso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1972
Registro n. 31, *foglio n.* 179

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la corte di appello di Napoli

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Campobasso indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 28 ottobre 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . .

Firma . . . . (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(11515)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1916, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le accademie di belle arti e i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data medesima di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei rapporti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età, è, inoltre, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle colonie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni;

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituità da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione dal rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944; cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite d'età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragione di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e liceo artistico di Roma entro il termine

di trenta giorni; che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia firmato dall'interessato dei documenti e dei titoli predetti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, non saranno presi in considerazione. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fa fede della produzione in tempo utile delle domande e dei titoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici e amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici ed atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Roma con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e dei titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, non più di tre candidati, in ordine alfabetico che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'acccertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ai sensi della legge, ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 357, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 500 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 500 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidati dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 500, copia dello stato di servizio o il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1972

Il Ministro: MISASI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

NORME GENERALI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Scenografia

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei problemi relativi alla scenografia teatrale e alla scenografia cinematografica e televisiva, nonchè dei problemi riguardanti la scenotecnica in generale.

Dovrà dimostrare, altresì, di possedere una sicura nozione delle varie teorie inerenti all'architettura scenica e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un bozzetto scenico eseguito nella scuola e scelte dalla commissione.

Nel colloquio il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della scenografia nei corsi dell'Accademia.

(11438)

Concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Brera-Milano l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di quattro unità, detratta la riserva di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certicato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Registro n. 50, *foglio n.* 23

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione, generale istruzione universitaria Divisione IV Viale Trastevere 00100 ROMA

sottoscritt (*a*). nat a
(provincia di .) il .,
chiede di essere ammess a' partecipare al concorso riservato, per titoli ed esami, per quattro posti di tecnico in prova (ex coeff. 157), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Brera-Milano, concorso indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 28 ottobre 1972.

A tal fine sottoscritt dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (b)

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*)

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat dichiarat decadut da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*)

sottoscritt dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data

Firma (*i*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Conoscenza e schizzi rappresentativi di utensili, organi ed attrezzi per macchine; lavorazione a mano, con utensili, di pezzi meccanici; esecuzione di aggiustaggio ed accoppiamento; costruzione di strutture metalliche semplici con profilati; fucinatura e lavorazione di lamiere; conoscenza ed impiego del tornio, della fresatrice, della spianatrice e della rettificatrice e lavorazione a queste macchine di parte di apparecchi meccanici; conoscenze teoriche e pratiche nel campo della orologeria meccanica ed elettronica.

(11457)

MINISTERO DELLE FINANZE

Commissione giudicatrice del concorso a dodici posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1971, n. 30913, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1971, registro n. 63 Finanze, foglio n. 157, con il quale è stato indetto un concorso pubblico a dodici posti di operaio in prova nel ruolo degli operai permanenti della guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del bando di concorso che prevede la costituzione di apposita commissione per l'accertamento del grado di capacità professionale e per la valutazione dei titoli degli aspiranti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice, prevista dall'art. 5 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale 22 novembre 1971, citato nelle premesse è così composta:

Presidente:

La Cecilia dott. Francesco, ispettore generale.

Membri:

Candeloro Giorgio, colonnello, vice comandante di accademia;

La Rocca Nicola, colonnello comandante la scuola sottufficiali;

Trapani dott. Giovanni, direttore di divisione.

Segretario:

Sanfratello dott. Giovanni, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione anzidetta è dovuto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa, calcolata in via presuntiva in L. 200.000, farà carico al capitolo 1205 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1972
Registro n. 48 *Finanze, foglio n.* 263

(11626)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Udine

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Udine;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Udine, nell'ordine appresso indicato:

1. Piccoli dott. Bruno punti 80,27 su 132
2. Polledri dott. Giuseppe » 79,13 »
3. Finarelli dott. Arnaldo » 78,02 »
4. Rava dott. Beniamino » 75,09 »
5. Bortolan dott. Mariano » 74,45 »
6. De Angelis dott. Vittorio » 71,25 »
7. Maiorano dott. Luciano » 67,04 »
8. Baum dott. Giovanni » 67 »
9. Manzini dott. Dario » 64,81 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(11625)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1972, registro n. 8 Difesa, foglio n. 322, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1. mar. ord. a. s. p. Albanesi Giancarlo, nato il 24 aprile 1940 punti 40,550
2. serg. magg. a. s. p. Casu Bartolomeo, nato il 31 ottobre 1944 » 38,900

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori del concorso di cui trattasi:

1. mar. ord. a. s. p. Albanesi Giancarlo punti 40,550
2. serg. magg. a. s. p. Casu Bartolomeo » 38,900

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1972
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 130

(11628)

Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1972, registro n. 8 Difesa, foglio n. 324, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1. serg. magg. s.a. s.p. Brancato Ciro, nato il 12 gennaio 1936 punti 42,60
2. mar. ord. s.a. s.p. Tonsini Pierangelo, nato il 25 settembre 1939 » 41,20
3. serg. magg. g.(t) s.p. Palmas Antonio, nato il 5 maggio 1942 » 40,40
4. serg. magg. f. s.p. Lo Buf Antonio, nato il 7 ottobre 1944 » 39,85

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori del concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. serg. magg. s.a. s.p. Brancato Ciro punti 42,60
2. mar. ord. s.a. s.p. Tonsini Pierangelo » 41,20
3. serg. magg. g.(t) s.p. Palmas Antonio » 40,40
4. serg. magg. f. s.p. Lo Buf Antonio » 39,85

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1972
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 131

(11627)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Toscana.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1972, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Toscana;

Considerato che il dott. Alfonso Troiano, chiamato a far parte di detta commissione in qualità di segretario, non può partecipare, per inderogabili esigenze di servizio, ai lavori della commissione di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla sostituzione del dott. Troiano;

Decreta:

In sostituzione del dott. Alfonso Troiano viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Toscana, il dott. Renato Giaquinto, 1° ispettore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1972

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc. foglio n.* 150

(11554)

Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1972, registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 2 maggio 1972, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la nota n. 8578 in data 25 maggio 1972 del capo dell'ispettorato del lavoro di Bolzano relativa alla comunicazione delle designazioni dei professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, con prova obbligatoria di lingua tedesca, è composta come segue:

Presidente:

Mosini dott. Angelo, ispettore generale del ruolo dell'amministrazione centrale.

Membri:

Venier dott. Luciano, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Gregori dott. Romeo, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Aprile dott. Sergio Adriano, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Maffettone dott. Alberto, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Membro aggiunto:

Benedikter prof. dott. Alois, docente presso l'istituto tecnico commerciale di lingua tedesca di Bolzano.

Segretario:

Di Iorio dott. Nicola, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1972

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc. foglio n.* 155

(11553)

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti agrari, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1972, registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 119, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 29 aprile 1972, con il quale è indetto un concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti agrari, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la nota n. 8578 in data 25 maggio 1972 del capo dell'ispettorato del lavoro di Bolzano relativa alla comunicazione delle designazioni dei professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti agrari, con prova obbligatoria di lingua tedesca, è composta come segue:

Presidente:

Mosini dott. Angelo, ispettore generale del ruolo dell'amministrazione centrale.

Membri:

Visintainer prof. dott. Guido, docente presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri « C Battisti » di Bolzano;

Merlini prof. dott. Adriano, docente presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri « C Battisti » di Bolzano;

Petrone dott. Salvatore, ispettore generale del ruolo dello ispettorato del lavoro;

Leaci dott. Elio, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Membro aggiunto:

Ognibeni prof. Andrea Vittorio, docente presso l'istituto tecnico commerciale « C. Battisti » di Bolzano.

Segretario:

Epifani Mario, primo ispettore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 154

(11551)

Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1972, registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 119, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 29 aprile 1972, con il quale è indetto un concorso, per esami, a tre posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Vista la nota n. 8578 in data 25 maggio 1972 del capo dell'ispettorato del lavoro di Bolzano relativa alla comunicazione delle designazioni dei professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a tre posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, con prova obbligatoria di lingua tedesca, è composta come segue:

Presidente:

Mosini dott. Angelo, ispettore generale del ruolo dell'amministrazione centrale.

Membri:

Gennari prof. dott. Luigi, docente presso l'istituto tecnico industriale « Galilei » di Bolzano;
Morrione prof. dott. ing. Giuseppe, docente presso l'istituto tecnico industriale « Galilei » di Bolzano;
Petrone dott. Salvatore, ispettore generale del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
Candela per. ind. Pietro, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Membro aggiunto:

Wellenohn prof. Franz, docente presso l'istituto tecnico industriale lingua tedesca di Bolzano.

Segretario:

Testi dott. Fausto, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 151

(11552)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a ottanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel supplemento straordinario n. 8, del 3 ottobre 1972, al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 334, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a ottanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1970.

(11549)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi a settantacinque posti di ufficiale telefonico di 3ª classe in prova e a venticinque posti di allievo agente telefonico in prova, riservati ai cittadini italiani profughi dalla Libia.

Sul 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 dell'11 luglio 1972, parte seconda, sono pubblicati i seguenti decreti ministeriali:
decreto ministeriale n. 36139 del 27 febbraio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esame, a settantacinque posti di ufficiale telefonico di 3ª classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici della Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969;
decreto ministeriale n. 36140 del 27 febbraio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esame, a venticinque posti di allievo agente telefonico in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico della Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969.

(11548)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 183 in data 16 giugno 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1970;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che il vincitore della condotta medica di Livigno ha rinunciato alla condotta assegnatagli, con telegramma del 15 luglio 1972;
Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Marino Salvi, risultato idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica di Livigno.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 6 settembre 1972

BASSETTI

(11592)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia n. 5548 in data 8 settembre 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1969;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreti n. 9316 e n. 303, rispettivamente in data 28 settembre 1971 e 4 febbraio 1972;
Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;
Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei, formulata dalla citata commissione;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211, recante modificazioni alle precedenti disposizioni in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Ragone Vito Domenico	punti	69,040
2. Uberti Filippo	»	64,390
3. Mongili Natale	»	61,080
4. Monitillo Enrico	»	58,115
5. Scarabelli Rosanna	»	57,740
6. Baccalini Luigi	»	57,285
7. Milano Giuseppe	»	56,865
8. Serra Biagio	»	55,415
9. Fiori Luigino	»	53,690
10. Stagni Gabriele	»	48,725
11. Fiori Bernardino	»	48,315
12. Caserta Giorgio	»	45,595
13. Novelli Antonio	»	45,040

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale » degli atti della Regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Milano, addì 6 settembre 1972

BASSETTI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 5567 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1969;
Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi vacanti ai vincitori del concorso;
Tenuto presente l'ordine delle sedi di preferenza indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Ragone Vito Domenico: Borgo San Siro, condotta unica;
2) Uberti Filippo: San Giorgio Lomellina, condotta unica;
3) Mongili Natale: Cigognola, condotta unica;
4) Monitillo Enrico: Cornale (consorz. Bastida dé Dossi);
5) Scarabelli Rosanna: Mornico Losana, condotta unica;
6) Baccalini Luigi: Costa dé Nobili, condotta unica;
7) Milano Giuseppe: S. Angelo Lomellina, condotta unica;
8) Serra Biagio: Semiana (consorz. Vellezzo Lomellina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale » degli atti della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e della locale prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 6 settembre 1972

BASSETTI

(11590)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 848, in data 15 marzo 1971, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 gennaio 1971;
Visto il proprio decreto n. R/1127 in data 27 giugno 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;
Visto il proprio decreto n. R/1129 in data 27 giugno 1972 con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;
Considerato che il dott. Zeno Fedi, vincitore della condotta veterinaria del comune di Cinigiano ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;
Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;
Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;
Considerato che il dott. Bruno Chiarugi, che segue in graduatoria il vincitore della condotta veterinaria del comune di Cinigiano ha dichiarato di accettare la condotta stessa;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Bruno Chiarugi, medico veterinario, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Cinigiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 10 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: GIACOBETTI

(11518)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.